

SANLORENZO

**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E
LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Sanlorenzo S.p.A.

Aggiornata al 24 ottobre 2019

INDICE

1. Premesse e allegati	2
2. Definizioni.....	2
3. Destinatari.....	3
4. Informazioni Riservate	3
5. Informazioni Privilegiate.....	3
6. Modalità di trattamento delle Informazioni Privilegiate.....	4
7. Ritardo nella divulgazione di Informazioni Privilegiate e notifica del ritardo	6
8. Divulgazione tramite il proprio sito <i>internet</i>	8
9. Modifiche e integrazioni.....	8
Allegato 1 – Modulo per la comunicazione del ritardo della diffusione	10

1. Premesse e allegati

1.1 La disciplina normativa e regolamentare degli obblighi per l'emittente di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'emittente stesso è contenuta nell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*, "**Regolamento MAR**").

La disciplina di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR, la relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea del 29 giugno 2016 n. 1055 (il "**Regolamento 1055/2016**"), nonché le Linee Guida n. 1/2017 (adottate da CONSOB il 13 ottobre 2017 e relative alla Gestione delle informazioni privilegiate, le "**Linee Guida**") sono finalizzate tra l'altro a garantire una maggior trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e contro l'abuso di Informazioni Privilegiate.

1.2 Le previsioni della presente procedura (la "**Procedura**") sono finalizzate ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come in seguito definite) e delle informazioni riservate¹.

1.3 La Procedura è adottata da Sanlorenzo S.p.A. (c.f. 00142240464, avente sede legale in Ameglia (SP), Via Armezzone 3, la "**Società**") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 17 del Regolamento MAR e nel Regolamento 1055/2016 e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alle comunicazioni all'esterno, delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate riguardanti la Società e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58² (il "**TUF**").

1.4 La Procedura entrerà in vigore a far data dalla data di presentazione presso Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.5 Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni della Procedura entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore delegato.

1.6 Le premesse e gli allegati della Procedura formano parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Definizioni

2.1 I termini utilizzati nella Procedura con l'iniziale maiuscola avranno il significato indicato nella relativa definizione (essendo specificato che i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato al plurale e viceversa).

¹ Per "**Informazioni Riservate**" intendendosi le informazioni e le notizie riguardanti la Società o il Gruppo (come in seguito definiti) che, sebbene non qualificabili come Informazioni Privilegiate, non siano di pubblico dominio e abbiano natura riservata.

² Articolo 93 TUF: "*1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:*

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi."

3. Destinatari

3.1 Sono tenuti al rispetto della Procedura, con diversi livelli di responsabilità:

- a) gli amministratori della Società e delle società controllate da essa controllate ai sensi dell'articolo 93 TUF (la Società unitamente alle controllate, il "**Gruppo**");
- b) i sindaci della Società e del Gruppo;
- c) i direttori generali della Società e del Gruppo;
- d) i dirigenti della Società e del Gruppo;
- e) i dipendenti della Società e del Gruppo;
- f) i soggetti esterni iscritti nel registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e il Gruppo;

(congiuntamente i "**Destinatari**").

4. Informazioni Riservate

4.1 I Destinatari, in possesso di Informazioni Riservate, acquisite nell'espletamento dei propri compiti, sono obbligati a:

- a) mantenere le informazioni acquisite, così come i documenti, strettamente riservati;
- b) utilizzare tali informazioni e documenti esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;
- c) rispettare le disposizioni della Procedura nel caso in cui le informazioni vengano considerate come Informazioni Privilegiate.

4.2 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia e conservazione della documentazione a loro mani relativa alle Informazioni Riservate.

4.3 Qualora sia necessario trasmettere a terzi la documentazione inerente alle Informazioni Riservate, i Destinatari devono accertarsi che questi siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute.

4.4 Le previsioni di cui al presente articolo 4 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione stessa.

5. Informazioni Privilegiate

5.1 Ai sensi della Procedura per "**Informazioni Privilegiate**" si intendono quelle informazioni individuate dall'articolo 7 del Regolamento MAR, che stabilisce che per informazione privilegiata si intende *"un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati"*; in tal caso si intende una informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In tal senso, il secondo comma dell'articolo 7 del Regolamento MAR statuisce che *"un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel*

caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso".

6. Modalità di trattamento delle Informazioni Privilegiate

6.1 La Società garantisce che la comunicazione delle Informazioni Privilegiate avvenga secondo modalità idonee a consentire una diffusione gratuita e senza discriminazioni, simultanea in tutta l'Unione Europea, consentendo un rapido accesso a una platea il più ampia possibile.

La Società si impegna altresì a fare in modo che la divulgazione permetta una valutazione completa, corretta e tempestiva delle Informazioni Privilegiate da parte del pubblico.

6.2 Per stabilire se un'informazione Privilegiata debba essere comunicata al pubblico, occorre valutare se sussistono le seguenti condizioni.

L'informazione Privilegiata:

- a) deve concernere direttamente la Società;
- b) non deve essere stata resa pubblica³;
- c) deve avere carattere preciso;
- d) deve essere materiale (qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari)⁴.

6.3 La Società dovrà valutare la natura dell'informazione e, dunque, considerare la necessità o meno di procedere alla divulgazione della stessa, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'informazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, un altro amministratore delegato, dovrà valutare se l'informazione abbia le caratteristiche per essere considerata Informazione Privilegiata, eventualmente rimettendo la valutazione al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Nel caso in cui venga ritenuto che l'informazione sia una Informazione Privilegiata, la Società provvederà nel rispetto di quanto stabilito dalla Procedura.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà tempestivamente informare il Soggetto Preposto alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate in modo tale che questi istituisca un'apposita sezione singola relativa all'informazione Privilegiata e, conseguentemente, iscriva i soggetti che hanno accesso all'informazione.

Ove, invece, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, un altro amministratore delegato o, ancora, il Consiglio di Amministrazione quando investito della questione, ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, dovrà essere garantita la riservatezza della stessa.

6.5 Per quanto riguarda le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione eseguita dalla Società dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

³ Le informazioni che devono essere rese pubbliche sono, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento MAR e dell'articolo 4.2.1 delle Linee Guida, solo quelle che riguardano direttamente la Società e, quindi, non anche quelle che la riguardano indirettamente quali, ad esempio, quelle che pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società, abbiano origine da soggetti esterni.

Le Linee Guida forniscono un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare l'emittente (articolo 3.1.2); e di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente (articolo 4.2.1).

⁴ Articolo 4.1.3 delle Linee Guida.

6.6 La comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata deve avvenire quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dalla Società e, nello specifico, dal soggetto incaricato della funzione di *investor relations*.

Il comunicato deve essere approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dall'amministratore delegato e, ove ve ne sia l'opportunità, dal Consiglio di Amministrazione. Se il testo presenta connotati di carattere contabile, è necessaria una dichiarazione scritta da parte del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali.

La comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate ("**SDIR**") o ai *media*.

In tal senso, il comunicato si considera pubblico non appena lo SDIR abbia generato la conferma e questa sia stata ricevuta dalla Società.

Eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale.

Allo scopo di consentire alla Consob ed alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la Società stessa pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato alla società di gestione del mercato in conformità alle regole del mercato.

La Società assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

6.7 Quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica Informazioni Privilegiate a terzi nel normale esercizio di un'occupazione, professione o funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Tale previsione non si applica nel caso in cui la persona che riceve le Informazioni Privilegiate sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

6.8 A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, la Società, ove organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato, deve:

- a) comunicare anticipatamente alla Consob e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi, tramite lo SDIR o le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente;
- b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dalla Procedura, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non dovrà comunicare ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dalla Procedura, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

6.9 In relazione alla prassi di prendere in esame in occasione di incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dati relativi alle prospettive aziendali, ai fini di una corretta applicazione della

normativa in materia, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, la Società comunicherà al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata.

- 6.10 La Società deve altresì comunicare tempestivamente al pubblico le Informazioni Privilegiate relative alle società facenti parte del Gruppo.

In tal senso, le società del Gruppo si impegnano a comunicare tempestivamente alla Società le notizie richieste ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del TUF.

7. Ritardo nella divulgazione di Informazioni Privilegiate e notifica del ritardo

- 7.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative al processo, fatte salve le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

- 7.2 La valutazione viene svolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da un altro amministratore delegato o, ove ve ne sia l'opportunità, dal Consiglio di Amministrazione.

In tal senso, la Società dovrà valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7.1, e, in caso affermativo e tenendo altresì conto di quanto richiamato dagli Orientamenti ESMA, dovrà compilare il modulo di cui all'**Allegato 1** (Sezioni B e C) e depositarlo, unitamente agli ulteriori documenti utili per la valutazione, presso l'ufficio Finance and Investor Relations della Società, situato in via Armezzone 3, Ameglia (SP).

- 7.3 Per ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico, la Società dovrà utilizzare uno strumento tecnico idoneo ad assicurare l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) la data e l'ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società.
- b) L'identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - (iv) della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.
- c) La prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui all'articolo 7.1, tra cui:
 - (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno, sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

- (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

La Società adotterà (i) ogni misura idonea a far sì che l'Informazione Privilegiata ritardata possa mantenere il proprio grado di riservatezza; e (ii) barriere volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso alla medesima informazione soggetti, interni o esterni alla Società, che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione e, dunque, che non hanno alcuna necessità di conoscerla.

- 7.4 La Società deve costantemente monitorare, per il tramite del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dell'amministratore delegato, la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 7.1 e, al contempo, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

In ogni caso, la Società predispone una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerge il venir meno di una delle condizioni indicate.

- 7.5 Al venir meno di una delle condizioni di ritardo, l'Informazione Privilegiata deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.

Qualora la riservatezza dell'Informazione Privilegiata non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tale informazione⁵.

- 7.6 La Società si impegna a notificare⁶ all'Autorità competente⁷, immediatamente dopo che l'informazione sia stata resa al pubblico e secondo le modalità che la stessa Autorità stabilisce, il ritardo che ha caratterizzato la diffusione dell'Informazione Privilegiata, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni richieste.

L'Autorità competente pubblica sul proprio sito *internet* il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico per la notifica, in modo tale che la trasmissione lasci impregiudicata la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione.

La notifica del ritardo deve comprendere le seguenti informazioni:

- a) identità della Società: denominazione sociale completa;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

La notifica non è dovuta all'Autorità competente se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

⁵ Si ritiene venuta meno la riservatezza dell'Informazione Privilegiata anche qualora vi sia una voce che si riferisca in modo esplicito all'informazione stessa, ove tale voce risulti essere sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza non è più garantita.

⁶ Mediante trasmissione di apposito modulo come da **Allegato 1** Sezioni A e C e, ove richiesto espressamente dall'Autorità competente, Sezione B.

⁷ La notifica alla CONSOB è indirizzata a consob@pec.consob.it o, in caso di indisponibilità della PEC, a protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

8. Divulgazione tramite il proprio sito *internet*

- 8.1 La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno cinque anni le Informazioni Privilegiate che ha reso note al pubblico.
- 8.2 Il sito *internet* consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul medesimo sito, senza discriminazioni e gratuitamente, in una sezione facilmente individuabile. Le Informazioni Privilegiate pubblicate indicano la data e l'ora della divulgazione e sono presentate in ordine cronologico.
- 8.3 Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo del proprio sito *internet*:
- a) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
 - b) indica in chiaro, in ciascuna pagina del proprio sito *internet*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
 - c) fermo restando che la versione italiana resta il testo di riferimento e prevarrà in caso di divergenza, assicura che il contenuto dei documenti redatti in lingua inglese sia il medesimo rispetto ai documenti redatti in lingua italiana, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
 - d) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul proprio sito *internet*;
 - e) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
 - f) notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul proprio sito *internet* dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
 - g) mette a disposizione del pubblico tramite il proprio sito *internet* i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
 - h) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul proprio sito *internet*, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
 - i) effettua eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito *internet* si è posizionato;
 - j) indica la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
 - k) consente una libera consultazione del proprio sito *internet* evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori e degli utenti del sito;
 - l) nei *forum* di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.
- 8.4 Per quanto compatibili, i medesimi principi esposti al presente articolo si applicano ai siti *internet* delle società facenti parte del Gruppo.

9. Modifiche e integrazioni

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare alla Procedura le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni che si rendessero opportune o necessarie in considerazione delle disposizioni di legge o di regolamento applicabili, degli orientamenti dell'Autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

9.2 Le modifiche, integrazioni o correzioni entreranno in vigore secondo quanto stabilito dal precedente articolo 1.5.

Allegato 1 – Modulo per la comunicazione del ritardo della diffusione

DEFINIZIONI

Condizioni per il Ritardo: le condizioni per il Ritardo di cui all'art. 17, par. 4, MAR e art. 7 della Procedura.

Informazione Privilegiata: un'informazione che sia qualificabile come privilegiata ai sensi dell'art. 7 MAR e dell'art. 5 della Procedura.

ITS 1055: il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*).

Procedura: la procedura denominata "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società.

Ritardo: il ritardo nella comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, par. 4, MAR e dell'art. 7 della Procedura.

Società: Sanlorenzo S.p.A., avente sede legale in Ameglia, Via Armezzone 3 (c.f. 00142240464).

Sezione A

VALUTAZIONI INERENTI AL RITARDO

Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo (ad es. contratto/progetto/evento aziendale o finanziario/dato contabile/annuncio di utili inferiori alle attese, etc.).]</i>
Data e ora dell'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora di prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società.]</i>
Data e ora dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora di assunzione della decisione di attivare la procedura per l'attivazione del Ritardo.]</i>
Data e ora della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora della probabile divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata da parte della Società.]</i>
Responsabile dell'assunzione della decisione (i) di ritardare la divulgazione e (ii) che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione dell'identità e della carica ricoperta dal soggetto responsabile dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine, ai sensi di quanto disposto dalla Procedura (es. il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Perotti).]</i>
Responsabile del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione dell'identità e della carica ricoperta dal soggetto responsabile del monitoraggio continuo, durante il periodo di Ritardo, delle Condizioni per il Ritardo.]</i>
Responsabile dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione, a seconda del caso, dell'organo ovvero dell'identità e della carica ricoperta dal soggetto, responsabile dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo.]</i>
Responsabile della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto:	Nome: [●] Cognome: [●] Posizione: [●] Numero di telefono: [●] Indirizzo di posta elettronica: [●] <i>[Nota: da completare con l'indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società del soggetto responsabile ai sensi della Procedura a diffondere le Informazioni Privilegiate, il quale sarà chiamato a (i) comunicare alla Consob le informazioni richieste per il</i>

	<i>Ritardo dall'ITS 1055; e (ii) fornire alla Consob la spiegazione per iscritto inerenti al Ritardo dell'Informazione Privilegiata.]</i>
Modalità di comunicazione del Ritardo alla Consob:	<i>Immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata oggetto della presente procedura del Ritardo sarà stata comunicata al pubblico, il Ritardo andrà notificato alla Consob con le modalità indicate dalla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016, ossia mediante notifica trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario la "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".</i>

_____, _____
 [luogo e data della valutazione]

 [Firma del soggetto che ha effettuato la valutazione e indicazione della carica dallo stesso ricoperta]

Sezione B

PROVA DEL SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONI DEL RITARDO

Prova del soddisfacimento delle Condizioni del Ritardo:	<p><i>[Nota: da completare con l'indicazione della prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo (di seguito riportate) e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo.</i></p> <p><i>Condizioni per il Ritardo:</i></p> <p><i>(a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;</i></p> <p><i>(b) il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;</i></p> <p><i>(c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.</i></p> <p><i>Con riferimento al punto (c) di cui sopra si potrà, ad esempio, fare riferimento all'adozione da parte dell'Emittente della Procedura fornendo altresì indicazione circa le:</i></p> <p><i>(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;</i></p> <p><i>(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.]</i></p>
--	---

_____, _____
 [luogo e data della valutazione]

 [Firma del soggetto che ha effettuato la valutazione e indicazione della carica dallo stesso ricoperta]

Sezione C

IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA INTERESSATA DAL RITARDO

Titolo del comunicato stampa:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione del titolo completo del comunicato stampa con il quale viene divulgata al pubblico l'Informazione Privilegiata oggetto del Ritardo.]</i>
Numero di riferimento:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione del codice identificativo dell'Informazione Privilegiata oggetto del comunicato stampa previsto dal sistema SDIR ai sensi di quanto disposto dell'Allegato, Sezione B, del Regolamento Delegato (UE) n. 1437/2016.]</i>
Data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico:	<i>[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, per tale intendendosi l'ora di diffusione tramite il sistema SDIR.]</i>

_____, _____
[luogo e data della valutazione]

[Firma del soggetto che ha effettuato la valutazione e indicazione della carica dallo stesso ricoperta]